



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FERENTINO

Sezione Civile

nella persona del Dott. ANTONIO VELLUCCI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n.ro 18/2020 RG promossa

da

con avv.

Contro

Vivibanca spa con avvti Bosurgi e E.D'Ambrosio

Conclusioni : si rinvia a quelle formulate dall'attore libello introduttivo e dalla parte convenuta nella memoria difensiva in atti, da intendersi qui integralmente trascritte.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Premesso che la riforma del processo civile attuata con legge 18 giugno 2009, n.69 ha modificato, tra l'altro l'art.132 c.p.c. ed il correlato art.118 disp. att. c.p.c. disponendo, in relazione al contenuto della sentenza (art.132 n.4 c.p.c.) che la motivazione debba esprimere *“la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”* e

non più lo svolgimento del processo, tanto premesso si procede a motivare la presente decisione come segue, in ottemperanza alle menzionate disposizioni di legge.

A) Fatto e Diritto :

La domanda non appare provata e non va accolta.

Invero con atto di citazione del dicembre 2019 l'attore evocava in giudizio la Vivibanca spa in persona del legale rapp.te p.t per ottenere il rimborso pro quota dei ratei residui di tutti gli oneri finanziari di tipo c.d. recurring versati e non goduti , e quindi quantificare in euro 511,58 la condanna al rimborso delle somme che doveva percepire. Si costituiva la banca impugnando la domanda , deducendo e precisando che io contratto escludeva ogni rimborso data la natura up front nel rispetto della normativa nazionale; la causa veniva rinviata per conclusioni e assegnata sentenza , poi veniva rimessa sul ruolo e , veniva nominato ctu contabile al fine di stabilire la vertenza; depositata la ctu la causa precisate le conclusioni veniva assegnata a sentenza;

B) Esame della ctu

Il ctu conclude “” *stante l'importo corrisposto dall'istituto finanziario pari ad euro 934,86 (0,08 maggior importo rimborsato) se ne deduce che non sussistono ulteriori somme da rimborsare;*

Dalla lettura della ctu si evince che il ctu riferisce che : “” .. al sig viene riconosciuto ai sensi dell'art 125 sexies del T.U.B. il diritto alla riduzione del costo totale del credito ,per interessi e costi dovuti per la vita residua del contratto di mutuo n 51.775 a seguito della sua estinzione anticipata;

e ancora nella ctu si legge che “ ha riportato nel contratto di mutuo , distintamente l'indicazione dei costi rimborsabili e dei costi non rimborsabili in sede di estinzione anticipata , fornendo anche una descrizione degli stessi ai fini di una loro più agevole classificazione in costi “ recurring” e “ up front”

si legge altresì che :: “ al sig in virtù della estinzione anticipata del contratto di mutuo spettava il rimborso dei costi recurring di euro 934,77 come riportato nella tabella allegata alla ctu , la somma di euro 934,77; il ctu aggiunge che è stata già corrisposta dalla Vivibanca spa in sede di conteggio estintivo”

il ctu conclude che “” non residuano ulteriori somme da rimborsare “”

Nelle conclusioni pertanto del ctu si legge “”..sulla base delle valutazioni effettuate e dei ricalcoli eseguiti si riepiloga quanto segue:

punto 1 al sig viene riconosciuto ai sensi dell’art 125 sexies del TUB il diritto alla riduzione del costo totale del credito, per interessi e costi dovuti per la vita residua del contratto di mutuo n. 51.775 a seguito della sua estinzione anticipata.

Punto 2 : la Vivi banca spa ha riportato nel contratto di mutuo distintamente l’indicazione dei costi rimborsabili e dei costi non rimborsabili in sede di estinzione anticipata ,fornendo anche una descrizione degli stessi ai fini di una loro più agevole classificazione in costi “ RECURRING “ E “ UP FRONT”

PUNTO 3 al sig in virtù della estinzione anticipata del contratto di mutuo spettava il rimborso dei costi recurring in euro 934,77 , ..tale somma risultava già corrisposta dalla Vivibanca spa in sede di conteggio estintivo e quindi non residuano ulteriori somme da rimborsare.

C) Esame della sentenza della corte di giustizia europea dell’11 settembre 2019 nella causa C-383 /18 lexitor

Tale sentenza decide sulla questione pregiudiziale sottoposta da un giudice polacco stabilendo che l’art 16 paragrafo 1 della direttiva 12008 /48 “” deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore “ .

Bisogna rilevare che dopo tale sentenza nel nostro diritto nazionale si è avuta sia in dottrina che in giurisprudenza un confronto in ordine alla non rimborsabilità dei costi up front secondo la normativa nazionale; tale confronto ha delineato anche come da recente giurisprudenza a concludere di escludere la applicabilità dei principi di cui alla sentenza Lexitor della Corte di Giustizia Europea.

Bisogna rilevare che l’attore fa riferimento a questa sentenza ma nella citazione e nella domanda limita le richieste al solo rimborso dei costi recurring , ma non di quelli up front , che non sono insiti nella domanda . Nuove domande anche in sede di giudizio penale non possono essere accolte. Le preclusioni come dinanzi al Tribunale sono valide anche nel giudizio innanzi il giudice di Pace.

Le sentenze depositate da parte convenuta dell’anno 2021, cfr. Tribunale di Salerno , Tribunale di Lecce, di Terni di Roma , di Cassino , riconoscono che la sentenza cd Lexitor europea “” ..non è pertinente all’ordinamento italiano . Tale decisione leggiamo ad esempio nella sentenza del Tribunale di Cassino,

emessa all'esito di un giudizio pregiudiziale sull'interpretazione di una disposizione normativa polacca ma si è limitata A “ osservare che al cliente in caso di estinzione anticipata spetta il rimborso delle spese collegate al finanziamento che sono non solo ricorrenti, ma altresì quelle fisse per evitare che il soggetto finanziatore possa riversare sulle spese fisse anche eventuali costi ricorrenti così da non recargli un ingiusto profitto...la decisione in esame tuttavia non può adattarsi all'ordinamento italiano perchè quest'ultimo rispetto a quello polacco è certamente più favorevole per il cliente ,annoverando una puntuale disciplina dei diritti restitutori, in caso di estinzione anticipata del finanziamento.e da ultima giudice di pace dei Termini Imerese del 29 maggio 2021 , di Torre Annunziata di Grosseto di Como ,Monza, Napoli ...e così via via;

Tanto premesso e ritenuto la domanda pertanto sulla scia interpretativa che questo ufficio ha fatto, anche sulla base dell' interpretazione delle sentenze esaminata va rigettata.

Le spese di lite considerato il modesto valore della richiesta del contendere e la difficoltà interpretativa del contratto di finanziamento appare giusto compensarle interamente, oltre anche ad interpretazioni giurisprudenziali.

Il Giudice di Pace di Ferentino dott. **ANTONIO VELLUCCI** reietta ogni altra richiesta così decide

P.Q.M.

- 1) Rigetta la domanda
- 2) Spese compensate .

Ferentino 23 agosto 2021

Il Giudice
Dott. Antonio Vellucci